



REPUBBLICA ITALIANA

N. 200 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2004

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

N.10870 Reg.Ric.

Sezione Quinta

Anno 2002

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 10870 del 2002, proposto dal Comune di Salerno, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brancaccio, elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, Via Taranto 18

contro

la Società a. s. Emme Due, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Lentini ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Giuseppe Giuffrè in Roma, Via di Villa Grazioli 13

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Salerno, Sez. II, 11 giugno 2002 n. 459, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.a.s. Emme Due;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 4 novembre 2003 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati Brancaccio e Lentini.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato accolto, in parte, il ricorso proposto dalla Società Emme Due avverso il provvedimento del Comune di Salerno di determinazione dei contributi per oneri di urbanizzazione, in relazione alla concessione edilizia per la ristrutturazione ed ampliamento di un complesso immobiliare sito in perimetro di Consorzio A.S.I. (area di sviluppo industriale).

La Società aveva anche impugnato le deliberazioni della G.M. n. 4753 del 1990, n. 415 del 1994 e n. 195 del 1990 relative al computo dei contributi di cui all'art. 3 della legge n. 10 del 1977.

Il TAR, respinta l'eccezione comunale di tardività dell'impugnazione da ultimo ricordata, ha ritenuto che il contributo per opere di urbanizzazione primaria non fosse dovuto in quanto l'onere delle opere di urbanizzazione dell'area consortile faceva ormai capo al Consorzio ai sensi della legge regionale n. 16 del 1998.

Il Comune di Salerno ha proposto appello avverso la decisione, assumendone l'erroneità e chiedendone la riforma.

La Società appellata si è costituita per resistere al gravame ed ha proposto altresì appello incidentale per contestare il capo di sentenza che ha ritenuto dovuto il contributo per opere di urbanizzazione secondarie.

Alla pubblica udienza del 4 novembre 2003 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il primo motivo di appello concerne il mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità del ricorso che l'Amministrazione ha C.L.

sollevato in prime cure osservando che deliberazioni della G.M. n. 4753 del 1990, n. 415 del 1994 e n. 195 del 1990 relative al computo dei contributi di cui all'art. 3 della legge n. 10 del 1977, non erano state impugnate tempestivamente.

Il Comune sostiene che l'impugnato provvedimento di determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione costituisce mera applicazione delle dette determinazioni di natura regolamentare, alle quali andrebbe ricondotto l'effetto lesivo lamentato dalla ricorrente. Si assume, pertanto, che le stesse dovevano essere impugnate direttamente entro il termine di decadenza, decorrente dal momento in cui gli interessati hanno dimostrato di conoscerle, citandole nella nota di autodeterminazione del contributo dovuto.

Il TAR ha rigettato l'eccezione osservando che nella materia degli oneri connessi alla concessione di costruzione, oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 16 della legge n. 10 del 1977, il contenzioso attiene a giudizi su un rapporto di natura obbligatori concernente diritti, e pertanto il ricorso è proponibile nel termine di prescrizione e non di decadenza.

Ritiene il Collegio che la motivazione del primo giudice non possa essere condivisa, anche se la censura in esame deve essere, per altra regione, disattesa.

La giurisprudenza afferma costantemente, infatti, che, se è vero che nei casi di giurisdizione esclusiva un intero corpo normativo è devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo, è vero altresì che il regime processuale dell'atto introduttivo del giudizio si C.L.